

LE PLUS / MINUSVALENZE REALIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI RIGUARDANO I BENI ACQUISTATI DAL 4.7.2006

L'art. 36, comma 29, D. L. n. 223/2006 ha aggiunto all'art. 54, TUIR, il comma 1-bis in base al quale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche le plus/minusvalenze realizzate a seguito:

1. della cessione a titolo oneroso;
2. del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento;
3. della destinazione al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo (c.d. "autoconsumo") o a finalità estranee all'esercizio della professione; di beni mobili strumentali.

Con tale disposizione, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 21.7.2008, n. 310/E, "il legislatore ha voluto armonizzare la disciplina afferente alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, collegando alla deducibilità del costo del bene strumentale la rilevanza reddituale della plusvalenza/minusvalenza eventualmente realizzata a seguito dell'alienazione dello stesso".

Successivamente, la Finanziaria 2007 ha previsto (con decorrenza dall'1.1.2007):

- l'indeducibilità delle minusvalenze conseguite a seguito di "autoconsumo" dei beni strumentali;
- la rilevanza fiscale anche delle plus/minusvalenze relative agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività.

DECORRENZA DELLA RILEVANZA DELLE PLUS/MINUSVALENZE RELATIVE A BENI MOBILI

Un aspetto controverso riguardava la decorrenza delle nuove disposizioni.

L'assenza di una specifica previsione normativa al riguardo e di precise istruzioni dell'Agenzia delle Entrate potevano indurre a ritenere rilevanti soltanto le plus/minusvalenze realizzate dall'entrata in vigore del DL n. 223/2006 (4.7.2006).

Nella citata Risoluzione n. 310/E l'Agenzia delle Entrate "risolve" la questione confermando che la rilevanza delle plus/minusvalenze opera soltanto per i beni acquistati successivamente al 4.7.2006.

BENE MOBILE	TASSAZIONE PLUSVALENZA	DEDUCIBILITÀ MINUSVALENZA
ACQUISTATO FINO AL 3.7.2006	→	NO
ACQUISTATO DAL 4.7.2006	→	SI

Sul punto si rileva che:

"... conformemente a quanto già affermato dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla rilevanza delle plusvalenze generate dai beni immobili, l'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genererà plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006."

La stessa Agenzia motiva l'interpretazione con il fatto che le nuove disposizioni hanno introdotto "un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme."

DETERMINAZIONE DELLA PLUS/MINUSVALENZA

Si rammenta che la plus/minusvalenza è determinata come di seguito schematizzato:

determinazione della plus / minusvalenza	
cessione o risarcimento	→
corrispettivo/indennità percepiti <i>meno</i> costo non ammortizzato del bene (*)	
autoconsumo o	
destinazione a finalità estranee	→
valore normale <i>meno</i> costo non ammortizzato del bene (*)	

(*) Per "costo non ammortizzato del bene" si intende il costo fiscalmente riconosciuto (costo storico – fondo ammortamento).

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA

Per l'individuazione del momento di tassazione/deduzione della plus/minusvalenza va fatto riferimento al principio di cassa. Rileva pertanto il momento in cui il corrispettivo è incassato e non quello di emissione della fattura relativa alla cessione del bene.

BENI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 28/E ha specificato che la plus/minusvalenza conseguita in relazione a beni a deducibilità limitata (ad esempio, autovetture) concorre a formare il reddito *"nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato"*, così come previsto dall'art. 164, comma 3, TUIR, nell'ambito del reddito d'impresa.

RATEIZZAZIONE DELLA PLUSVALENZA

La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 28/E ha affermato che dovendo il lavoratore autonomo applicare il principio di cassa e non essendo diversamente previsto da nessuna specifica norma, la plusvalenza realizzata non può essere rateizzata.